

TAR Perugia 21/08/2000 n. 726

legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.1, 31.2

Gli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s. m., riguardano l'adozione di misure e cautele necessarie al fine della prevenzione di infortuni, disastri, sinistri, malattie da inquinamento etc. Durante l'attività del cantiere, a tutela della salute dei lavoratori e dei terzi, pertanto, costituendo la sicurezza un interesse pubblico primario e non potendo l'adozione di misure appropriate essere lasciata alla discrezione dell'appaltatore, in mancanza di una diversa prescrizione del bando e di un'esplicita indicazione in contrario nella scheda dell'offerta, gli importi indicati dai concorrenti nelle offerte devono intendersi come comprensivi del costo relativo ai detti oneri per la sicurezza. L'osservanza del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore di opera pubblica, ai sensi dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., è una modalità che permea l'intera lavorazione, al pari del rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto attiene agli orari, alle ferie, alle festività e allo sciopero; pertanto, i maggiori costi derivanti dall'osservanza di queste, modalità rientrano, per l'appaltatore, fra i costi generali, con la conseguenza che i prezzi unitari indicati nell'offerta da ciascun concorrente incorporano, per ciascuna voce, anche una quota dei costi generali di cantiere, nonché dei costi generali dell'impresa, degli oneri finanziari e associativi e dell'utile.